

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – VADEMECUM PER LE AZIENDE AGRICOLE

PREMESSA

In attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, tutte le aziende agricole (e non agricole), in qualsiasi forma (ditte individuali, società, cooperative, etc.), sono soggette a specifici obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali obblighi risultano maggiorati nel caso di imprese che impiegano lavoratori (con esclusione del Titolare / Rappresentante Legale) nello svolgimento della propria attività (si specifica, a tal proposito la definizione di “lavoratore” così come riportata all'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: “*persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari*”).

Tra gli enti pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro nelle aziende vi è, oltre allo SPRESAL (Servizio di Prevenzione Salute e Sicurezza del Lavoro delle ASL) anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

È attualmente in atto un piano di controllo capillare nelle aziende, soprattutto operanti nel settore edilizio ed agricolo, svolto dal nuovo personale assunto dall'Ispettorato d'area metropolitana di Torino e Aosta.

Tra i principali adempimenti previsti per le aziende con lavoratori hanno priorità:

- 1. l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (non delegabile dal Datore di Lavoro);**
- 2. la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (non delegabile dal Datore di Lavoro);**

3. la Formazione e l'Addestramento (per Datore di Lavoro e lavoratori), con particolare riguardo alle figure del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei lavoratori e degli addetti alle emergenze di primo soccorso ed antincendio.

L'inosservanza degli obblighi sopra citati comporta, in caso di controlli da parte degli specifici Organismi di Vigilanza, sanzioni a carico del Datore di Lavoro e la temporanea sospensione dell'attività.

Tra gli altri adempimenti di **particolare rilevanza** si hanno:

- **la Sorveglianza Sanitaria con l'incarico ad un Medico Competente (specializzato in Medicina del Lavoro) per lo svolgimento di visite mediche di idoneità e periodiche per il personale lavorante;**
- **la verifica del rispetto dei requisiti di sicurezza di macchine, attrezzature, impianti e Dispositivi di Protezione Individuale Collettiva messi a disposizione del personale lavorante;**
- **la nomina di un Rappresentante dei lavoratori.**

Nella Tabella 1 sono sinteticamente riportati i principali obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con distinzione per tipologia di impresa:

Tabella 1

TIPOLOGIA DI IMPRESA	ELABORAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)	CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	ALTRI ADEMPIMENTI
Lavoratore autonomo		FACOLTATIVI	Verifica rispetto dei requisiti in materia di salute e sicurezza principalmente per ambienti di lavoro, macchine e attrezzature di lavoro e utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, segnaletica di sicurezza, rischi fisici (es. rumore, vibrazioni), rischio chimico, cancerogeno e mutageno, rischio incendio e atmosfere esplosive, rischio biologico, rischi trasversali (es. lavoro solitario, notturno, etc.).
Impresa senza dipendenti (Ditta individuale, Società, Cooperativa, etc.)	NON OBBLIGATORIO	FACOLTATIVI	Si aggiunge a quanto riportato per i lavoratori autonomi l'obbligo di Sorveglianza sanitaria per i lavoratori presenti nell'impresa con la presa in carico di un Medico Competenze specializzato in medicina del lavoro.
Impresa con	OBBLIGATORIO	OBBLIGATORI per Datore di Lavoro	Si aggiunge a quanto riportato per i lavoratori

dipendenti (Ditta individuale, Società, Cooperativa, etc.)		Responsabile della Sicurezza (RSPP), Lavoratori, Addetti designati alle emergenze (Primo soccorso, Antincendio), Rappresentante dei Lavoratori (se non esterno – Territoriale).	autonomi l'obbligo di Sorveglianza sanitaria per i lavoratori presenti nell'impresa con la presa in carico di un Medico Competenze specializzato in medicina del lavoro.
--	--	---	--

Nella Tabella 2 si riportano i principali documenti da tenere in azienda e da esibire in caso di controlli:

Tabella 2

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO	
Documento di Valutazione dei Rischi	
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Nomina dei lavoratori addetti alle emergenze (Prevenzione incendi, Pronto Soccorso)	
Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
Documentazione attestante la formazione obbligatoria di: ▪ Datore di Lavoro / RSPP; ▪ Lavoratori; ▪ Addetto/i alle emergenze; ▪ Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	

Dichiarazioni di conformità e libretti d'uso e manutenzione di macchine e attrezzature (DPR 549/96)
Autorizzazione all'acquisto e all'impiego di prodotti fitosanitari Art 25 DPR n° 290/01 e DGRV n° 622/02
Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari Art 42 c. 3 lett. b DPR 290/01 e DGRV n° 2225/02
Documentazione relativa all'impianto elettrico, degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche (Certificato di Conformità / Rispondenza dell'impianto, verbale di verifica periodica impianto di messa a terra).
Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, se obbligatorio.

Si riportano di seguito alcune specifiche in merito a quanto descritto precedentemente:

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Il documento di valutazione dei rischi comprende una relazione su tutti i rischi rilevati e valutati in azienda. Sono obbligati a redigerlo tutte le aziende che assumono personale a tempo pieno, a tempo determinato, stagisti, apprendisti, soci lavoratori di cooperative o tirocinanti.

Le ditte individuali o le imprese familiari sono soggette alle disposizioni dell'articolo 21 del D. Lgs 81/08; rimangono escluse dalla valutazione dei rischi ma devono utilizzare attrezzature di lavoro e impianti di servizio a norma e utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale

Nel documento di valutazione vanno riportate, per ogni pericolo riscontrato, le misure di prevenzione e di protezione che mette in atto il datore di lavoro al fine di contenere l'esposizione dei lavoratori ai relativi rischi.

La normativa prevede un metodo di valutazione specifico per alcuni di essi: rumore, vibrazioni, rischio chimico, movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetuti, videoterminale, incendio, esplosione, amianto, maternità, differenza di genere, età e provenienza, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, radiazioni elettromagnetiche, stress lavoro correlato. In questo caso occorre una valutazione specifica per singolo rischio.

ATTREZZATURE E MACCHINE

Dal 21 settembre 1996, cioè dall'emanazione del DPR 459/96 di recepimento della "Direttiva Macchine", le macchine e le attrezzature immesse sul mercato o in servizio per la prima volta devono essere costruite tenendo conto dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Inoltre per ogni macchina o attrezzatura sono previsti:

- marcatura "CE" con una targhetta leggibile ed indelebile posta sulla macchina stessa e che riporta:
 - nome e indirizzo del fabbricante;
 - marcatura CE (escluso le trattatrici);
 - n.° matricola, tipo, n.° di serie;
 - anno di costruzione
- dichiarazione di conformità;
- libretto di istruzione all'uso e manutenzione;
- registro delle manutenzioni con annotazione degli interventi manutentivi previsti dal manuale uso e manutenzione della macchina;
- segnaletica/pittogrammi di sicurezza.

Per ogni macchina o impianto utilizzati dal lavoratore occorre formarlo all'utilizzo in sicurezza e verificarne la comprensione. Si può utilizzare o consultare per questa attività il libretto uso e manutenzione.

L'art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 prevede che per l'utilizzo di determinate attrezzature, individuate in sede di accordo Stato Regioni, sia richiesta una specifica abilitazione (patentino). Tali macchine sono riportate nell'allegato VII del decreto dove troviamo, di interesse per il settore agricolo e le attività connesse: le trattrici, gru su autocarro, carrello elevatore (muletto), PLE, escavatori, carrelli semoventi a braccio telescopico.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Dalla valutazione dei rischi risulta spesso che le mansioni previste nel settore agricolo espongono i lavoratori a rischi che rendono obbligatoria la sorveglianza sanitaria, necessaria per prevenire l'insorgere di malattie professionali.

Occorre pertanto nominare un Medico del Lavoro che entrerà a far parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda. Successivamente alla visita medica egli rilascerà il giudizio di idoneità alla mansione (o non idoneità temporanea o inidoneità permanente) attribuita al lavoratore. Nel protocollo sanitario sono riportati i rischi per i quali l'esposizione del lavoratore necessita di sorveglianza.

Dalle valutazioni effettuate nel settore agricolo spesso emerge la necessità della sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a: movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetuti agli arti superiori, rischio chimico (utilizzo di prodotti fitosanitari, di agenti chimici per detergere o disinfettare le attrezzature o i luoghi di lavoro), esposizione a polveri, esposizione a vibrazioni al sistema mano braccio (utilizzo di motoseghe, decespugliatori, tagliasiepe ecc..), esposizione a vibrazioni al corpo intero (utilizzo di trattrici, macchine semoventi ecc..), microclima (esposizione al caldo, al freddo, ambienti umidi), rumore.

PATENTE A PUNTI

Dal 1° ottobre 2024 è attivo il nuovo Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, ossia la c.d. Patente a punti. Le imprese ed i lavoratori autonomi che operano in cantieri, temporanei e mobili, in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, dovranno quindi richiedere all'Ispettorato Nazionale del Lavoro il rilascio della patente digitale entro il termine ultimo del 31 ottobre 2024.

Questo adempimento riguarda le aziende agricole che svolgono attività connesse in cantieri temporanei o mobili.

La Patente a crediti può essere richiesta, esclusivamente in modalità telematica, direttamente o a mezzo intermediario delegato, all' Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante l'apposito portale con accesso SPID o CIE, da poco operativo.

Il rilascio della patente è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla CCIAA;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla
- normativa vigente;
- possesso della Certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.

Tuttavia, in fase di prima applicazione e, comunque, fino al 31 ottobre 2024, è possibile inviare una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, utilizzando il facsimile allegato alla Circolare n. 4/2024 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tramite PEC all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

INFORMAZIONI DI BASE IN CASO DI ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE

Prima dell'inizio dell'attività lavorativa, i datori di lavoro sono tenuti a consegnare ai lavoratori copia di 4 documenti (**CONTRATTO INDIVIDUALE, INFORMATIVA DECRETO TRASPARENZA, MODULO PER SCELTA TFR, MODULO PER DETRAZIONI FISCALI D'IMPOSTA**), adempiendo in tal modo all'obbligo di comunicare al lavoratore tutte le informazioni oggetto del rapporto di lavoro.

Tale obbligo può essere oggetto di verifica da parte degli organi competenti, per tale motivo copia dei tre documenti sopra elencati deve essere conservato in azienda controfirmato dal dipendente.

Si ricorda che nel caso di contratto a tempo determinato, questo ha valore solo se indicato in atto scritto; in caso contrario il dipendente può rivendicare il tempo indeterminato.

Gli uffici di Confagricoltura Torino sono a disposizione per chiarimenti e/o consulenza in materia.

Per informazioni specifiche relative all'assunzione di personale dipendente è possibile rivolgersi all'Ufficio paghe di Confagricoltura Torino

Per informazioni specifiche relative agli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è possibile contattare:

- RAZZETTI LUCA (Confagricoltura, sede di Torino): tel. 011/5741324 cell. 345/9413601;**
- BERTOT RICCARDO (Confagricoltura, sede di Ivrea): tel. 0125 45762 cell. 345/4703880.**